

## Tribunale di Siena

## Decreto VT n. 16

Oggetto: Integrazione tabella in relazione a procedimenti ex artt. 63-70 L. 689/81; 442 co. 2 bis c.p.p. e ex art. 420 quater c.p.p.

## Il Presidente f.f.

Preso atto delle modifiche alla riforma Cartabia introdotte dall'art. 2, co. 1, lett. 0) D. L.vo 31/24, che ha modificato i giorni nei quali devono essere chiamati i processi nel caso di soggetti "rintracciati" dopo la emissione della sentenza ex art. 420 quater c.p.p.;

rilevato ancora che devono essere in maniera specifica previsti criteri di assegnazione per i procedimenti ex artt. 63-70 L. 689/81 e 442 co. 2 bis c.p.p., in quanto i criteri non sono indicati nelle tabelle, trattandosi di istituti di nuova previsione;

ritenuto in relazione ai primi che gli artt. 63, 64, 66, 68, 69 e 70 L. 689/81 prevedono che in questi casi il giudice che deve intervenire sulla gestione della pena sostituita (ndr. lavoro di pubblica utilità per quanto riguarda il giudice del merito) sia il "giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità" che procede a "norma" degli artt. 666 e/o 667 IV co. c.p.p.;

ritenuto che il riferimento, contenuto sia nell'art. 64 che nell'art. 66 L. 689/81, agli artt. 666 e 667 IV co c.p.p. è fatto esclusivamente alla modalità processuale di procedere (camera di consiglio con partecipazione obbligatoria del difensore e del P.M. ovvero provvedimento *de plano*), ma non al fatto che il procedimento si debba classificare come "incidente di esecuzione";

rilevato, infatti, che il richiamo agli artt. 666 e 667 IV co c.p.p. viene fatto anche per il magistrato di sorveglianza (competente per situazioni analoghe ma riferibili a semilibertà e detenzione domiciliare sostitutive), il quale certamente non può qualificarsi come "giudice dell'esecuzione";

rilevato per altro che la gestione del fascicolo come "incidente di esecuzione" comporterebbe ben altre problematiche, quali, ad esempio, quelle relative alla eventuale incompetenza (ndr. si rammenta che la competenza del Giudice dell'esecuzione è una competenza funzionale e per il quale si devono applicare le norme di cui all'art. 665 c.p.p.);

considerato, infine, che nella stessa relazione illustrativa alla riforma Cartabia, nel commentare l'articolo 69 quarto comma L. 689/81, espressamente si afferma che: "... in questo caso, la competenza è ovviamente del giudice di cognizione che ha applicato la pena sostitutiva che provvede nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale";

ritenuto che con riferimento alla competenza a decidere in caso di riduzione della pena di un ulteriore sesto ai sensi dell'art. 442 co. 2 *bis* c.p.p. in relazione alle quali si può procedere "di ufficio", sia per le situazioni ordinarie nelle quali la sentenza viene emessa in sede di udienza preliminare o predibattimentale, sia, semmai anche dinanzi al collegio, nel caso di cui all'art.- 438 co. 6 bis ult. parte c.p.p., ovvero nei casi di modifica delle imputazioni ex artt. 516 e segg. c.p.p., devono essere adottati criteri per

la loro assegnazione;

considerato per altro che tali procedimenti sono stati già oggetto di provvedimento emesso dal Presidente dott. Roberto Maria Carrelli Palombi n. 22 del 09.03.2023 che in questa sede si conferma, dovendosi poi gestire l'assegnazione come "incidente di esecuzione" nel momento in cui la decisione sia sollecitata dal diretto interessato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in assenza di trasmissione del fascicolo al giudice per la decisione "di ufficio";

rilevato che la gestione di tali fascicoli non è prevista nelle tabelle;

considerato per altro che la problematica circa il criterio di assegnazione del fascicolo riguarda anche le ipotesi nelle quali il magistrato che ha emesso la sentenza non faccia più parte dell'Ufficio;

tanto premesso

## DISPONE

la seguente variazione tabellare:

Nella sezione relativa al dibattimento monocratico nella sub-sezione nella quale si fa riferimento ai procedimenti relativi alle sentenze ex art. 420 *quater* c.p.p., sia nella previsione della cadenza lunedì-venerdì, sia nella previsione della cadenza di sabato dopo la parola "febbraio" aggiungere:

"marzo e ottobre"

dopo la sub-sezione relativa ai procedimenti di correzione di sentenze ecc. sono aggiunti i seguenti periodi:

procedimenti ex artt. 63, 64, 66, 68, 69 e 70 L. 689/81:

si prevedono i seguenti criteri di assegnazione:

- in caso di un solo provvedimento di condanna o di più provvedimenti di condanna, il procedimento o i procedimenti sono assegnati, separatamente, allo stesso giudice che ha emesso ciascun provvedimento da eseguire;
- qualora detto criterio risulti inapplicabile (per sopravvenuta mancanza del giudice o per qualsiasi altra causa), il procedimento è assegnato secondo il seguente criterio di suddivisione numerica, riferito al numero del Registro R.G. dib:
- ♦ dott. Simone SPINA: numeri finali 1 e 2, nonché 9 quando preceduto da cifra pari o da 0;
- dott.ssa Elena POLLINI: numeri finali 3 e 4, nonché 9 quando preceduto da cifra dispari;
- ♦ dott. Francesco CERRETELLI: numeri finali 5 e 6, nonché 0 quando preceduto da cifra pari o da 0;
- dott. Alessandro Maria SOLIVETTI FLACCHI: numeri finali 7 e 8, nonché
  0 quando preceduto da cifra dispari.

I presenti procedimenti non vanno caricati come "incidenti di esecuzione" e restano gestiti dalle cancellerie del giudice di cognizione.

procedimenti per la riduzione della pena ex art. 442 co. 2 bis c.p.p. "di ufficio": si prevedono i seguenti criteri di assegnazione:

- il procedimento è assegnato allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire;
- qualora detto criterio risulti inapplicabile (per sopravvenuta mancanza del giudice o per qualsiasi altra causa), il procedimento è assegnato secondo il seguente criterio di suddivisione numerica, riferito al numero del Registro R.G. dib:

- ♦ dott. Simone SPINA: numeri finali 1 e 2, nonché 9 quando preceduto da cifra pari o da 0;
- ♦ dott.ssa Elena POLLINI: numeri finali 3 e 4, nonché 9 quando preceduto da cifra dispari;
- ♦ dott. Francesco CERRETELLI: numeri finali 5 e 6, nonché 0 quando preceduto da cifra pari o da 0;
- ♦ dott. Alessandro Maria SOLIVETTI FLACCHI: numeri finali 7 e 8, nonché 0 quando preceduto da cifra dispari.

Qualora la decisione sia sollecitata dal diretto interessato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in assenza di trasmissione del fascicolo al giudice per la decisione "di ufficio", il criterio è quello previsto per gli "incidenti di esecuzione".

Nella sezione relativa al dibattimento collegiale dopo la sezione relativa ai procedimenti di correzione di sentenze ecc. è aggiunto il seguente periodo:

procedimenti ex artt. 63, 64, 66, 68, 69 e 70 L. 689/81:

si prevedono i seguenti criteri di assegnazione:

- in caso di un solo provvedimento di condanna o di più provvedimenti di condanna, il procedimento o i procedimenti sono assegnati, separatamente, allo stesso collegio che ha emesso ciascun provvedimento da eseguire;
- qualora detto criterio risulti inapplicabile (per sopravvenuto mutamento del collegio o per qualsiasi altra causa), il procedimento è assegnato secondo il criterio generale (numero pari-dispari del R.G. Dib.).

procedimenti per la riduzione della pena ex art. 442 co. 2 bis c.p.p. "di ufficio": si prevedono i seguenti criteri di assegnazione:

- il procedimento è assegnato allo stesso collegio che ha emesso il provvedimento da eseguire;
- qualora detto criterio risulti inapplicabile (per sopravvenuto mutamento del collegio o per qualsiasi altra causa), il procedimento è assegnato secondo il criterio generale (numero pari-dispari del R.G. Dib.).

Qualora la decisione sia sollecitata dal diretto interessato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in assenza di trasmissione del fascicolo al collegio per la decisione "di ufficio", il criterio è quello previsto per gli "incidenti di esecuzione".

Nella sezione Gip/Gup in relazione al Giudice 1 – dott.ssa Chiara Minerva dopo le previsioni come giudice dell'esecuzione aggiungere i seguenti periodo

Giudice dei procedimenti ex artt. 63, 64, 66, 68, 69 e 70 L. 689/81 nei quali ha emesso, come G.I.P. o G.U.P., sentenza di condanna a pena sostituiva e, ove tale provvedimento sia stato adottato da un giudice che non fa più parte della sezione, nei procedimenti con nn. finali 1, 2 e 3 R.G. g.i.p. e con numero finale 0 R.G. g.i.p., preceduto dai nn. 1, 2 o 3.

Giudice dei procedimenti per la riduzione della pena ex art. 442 co. 2 bis c.p.p. "di ufficio" nei quali ha emesso, come G.U.P., sentenza di condanna e, ove tale provvedimento sia stato adottato da un giudice che non fa più parte della sezione, nei procedimenti con nn. finali 1, 2 e 3 R.G. g.i.p. e con numero finale 0 R.G. g.i.p., preceduto dai nn. 1, 2 o 3.

Qualora la decisione sia sollecitata dal diretto interessato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in assenza di trasmissione del fascicolo al giudice per la decisione "di ufficio", il criterio è quello previsto per gli "incidenti di esecuzione".

Nella sezione Gip/Gup in relazione al Giudice 2 – dott.ssa Sonia Caravelli dopo le

previsioni come giudice dell'esecuzione aggiungere i seguenti periodo

Giudice dei procedimenti ex artt. 63, 64, 66, 68, 69 e 70 L. 689/81 nei quali ha emesso, come G.I.P. o G.U.P., sentenza di condanna a pena sostituiva e, ove tale provvedimento sia stato adottato da un giudice che non fa più parte della sezione, nei procedimenti con nn. finali 4, 5 e 6 R.G. g.i.p. e con numero finale 0 R.G. g.i.p., preceduto dai nn. 4, 5 o 6.

Giudice dei procedimenti per la riduzione della pena ex art. 442 co. 2 bis c.p.p. "di ufficio" nei quali ha emesso, come G.U.P., sentenza di condanna e, ove tale provvedimento sia stato adottato da un giudice che non fa più parte della sezione, nei procedimenti con nn. finali 4, 5 e 6 R.G. g.i.p. e con numero finale 0 R.G. g.i.p., preceduto dai nn. 4, 5 o 6.

Qualora la decisione sia sollecitata dal diretto interessato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in assenza di trasmissione del fascicolo al giudice per la decisione "di ufficio", il criterio è quello previsto per gli "incidenti di esecuzione".

Nella sezione Gip/Gup in relazione al Giudice 3 – dott. Andrea Grandinetti dopo le previsioni come giudice dell'esecuzione aggiungere i seguenti periodo

Giudice dei procedimenti ex artt. 63, 64, 66, 68, 69 e 70 L. 689/81 nei quali ha emesso, come G.I.P. o G.U.P., sentenza di condanna a pena sostituiva e, ove tale provvedimento sia stato adottato da un giudice che non fa più parte della sezione, nei procedimenti con nn. finali 7, 8 e 9 R.G. g.i.p. e con numero finale 0 R.G. g.i.p., preceduto dai nn. 7, 8 o 9.

Giudice dei procedimenti per la riduzione della pena ex art. 442 co. 2 bis c.p.p. "di ufficio" nei quali ha emesso, come G.U.P., sentenza di condanna e, ove tale provvedimento sia stato adottato da un giudice che non fa più parte della sezione, nei procedimenti con nn. finali 7, 8 e 9 R.G. g.i.p. e con numero finale 0 R.G. g.i.p., preceduto dai nn. 7, 8 o 9.

Qualora la decisione sia sollecitata dal diretto interessato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, in assenza di trasmissione del fascicolo al giudice per la decisione "di ufficio", il criterio è quello previsto per gli "incidenti di esecuzione".

Nella sezione Gip/Gup nella sezione nella quale si fa riferimento ai procedimenti relativi alle sentenze ex art. 420 *quater* c.p.p., sia nella previsione della cadenza lunedì-venerdì, sia nella previsione della cadenza di sabato dopo la parola "febbraio" aggiungere:

"marzo e ottobre".

Ritenuto che il trascorrere del tempo tra l'emissione di questo provvedimento e l'eventuale approvazione dello stesso da parte del Consiglio Giudiziario potrebbe portare al superamento della data del 01.10.2024 per la previsione del giudice competente alla celebrazione dei procedimenti ex art. 420 quater c.p.p.;

rilevato che l'art. 1 D. L.vo 44/24 entrato in vigore in data 21.04.2024 ha modificato l'art. 7 bis R.D. 12/41 che ora prevede al comma 2.1. espressamente che "Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi è assoluta necessità e urgenza di provvedere";

ritenuto che le argomentazioni sopra esposte rientrano nel concetto di "necessità e urgenza" indicato nella novella e che tale disposizione appare di rango superiore e perciò immediatamente applicabile rispetto alla norma regolamentare prevista dalla Circolare per le tabelle 2021-2023 attualmente in vigore;

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo, salva delibera del C.S.M..

Si comunichi ai magistrati interessati; al Presidente della Corte di Appello; al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze; al Consiglio dell'Ordine degli avvocati; alla cancelleria.

Siena 16.09.2024

Il Presidente f.f. dott. Fabio/Frangini

